

BGer 1C_336/2016 vom 9. August 2016

Bundesgericht, 2016-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_336_2016

FR: TF 1C_336/2016 du 9 août 2016

IT: TF 1C_336/2016 del 9 agosto 2016

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

E. 2.1

I ricorrenti adducono che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante e di una questione giuridica di principio, perché secondo la stampa italiana il procedimento penale estero denoterebbe la volontà degli inquirenti italiani di estenderlo sempre più a reati di natura esclusivamente fiscale, sulla base del Decreto legislativo n. 74/2000 in materia di illeciti previsti dalla normativa fiscale. Si sarebbe pertanto in presenza di un fatto nuovo ai sensi dell' art. 99 LTF , di rilevanza decisiva. Al dire dei ricorrenti, l'autorità estera avrebbe pertanto utilizzato arbitrariamente a favore del fisco le informazioni ottenute in via rogatoriale, violando il principio di specialità.

E. 2.2

I ricorrenti fanno valere, a torto, che si sarebbe in presenza di un fatto nuovo ai sensi dell' art. 99 LTF , poiché la citata informazione sarebbe giunta successivamente alla procedura pendente dinanzi al Tribunale penale federale. Dai verbali "di identificazione, elezione di domicilio e nomina difensore" dei ricorrenti, risulta infatti ch'essi sono stati informati personalmente, rispettivamente il 5 e il 23 giugno 2016, che nei loro confronti è stata

avviata un'indagine di polizia giudiziaria sulla base dell'invocato Decreto legislativo n. 74/2000. Anche gli estratti di giornali da loro prodotti sono peraltro apparentemente anteriori all'emanazione del giudizio impugnato. Pertanto, nulla impediva loro di sottoporre tale questione al Tribunale penale federale, che si è pronunciato sulle cause in seguito, segnatamente con sentenza del 7 luglio 2016.

Non è peraltro manifesto che informazioni, semmai già comunicate dalla Svizzera nell'ambito del citato procedimento penale, sarebbero state utilizzate a fini meramente fiscali nei confronti dei ricorrenti, ricordato, tra l'altro, che i documenti bancari inerenti al conto litigioso, a causa dell'effetto sospensivo dato per legge al ricorso (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF), non sono ancora stati consegnati all'Italia (su un eventuale mancato rispetto del principio della specialità da parte dello Stato richiedente cfr. art. 67 AIMP ; RS 351.1; DTF 124 II 184 consid. 5 e 6 pag. 189 segg.).

E. 2.3

Gli accenni di critica a un'inammissibile ricerca di prove ("fishing expedition") e a una violazione del principio della specialità non dimostrano che si tratterebbe di un caso particolarmente importante, ritenuto che in tale ambito l'istanza precedente non si è scostata dalla costante prassi relativa in particolare all'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero. Neppure le ulteriori censure ricorsuali, attinenti in sostanza alla valutazione delle prove, mutano tale esito. Nella misura in cui i ricorrenti insistono sul ruolo svolto dall'avente diritto economico di due società che sarebbero collegate alle sospettate operazioni di riciclaggio, va ricordato che essi non sono legittimati ad addurre la violazione di diritti di terzi, rilevato che sulla loro relazione bancaria sono state accertate svariate transazioni concernenti persone e società connesse con le indagini italiane. Il fatto che siffatte operazioni sarebbero avvenute asseritamente a loro insaputa notoriamente non è determinante: la questione del terzo non implicato, disciplinata peraltro dall'abrogato art. 10a AIMP , non essendo decisiva (DTF 122 II 367 consid. 1e pag. 369; 121 II 241 consid. 3c pag. 244).

E. 3

Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.